



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**152/2014**

**Novembre/10/2014 (\*)**

**Napoli 20 Novembre 2014**

***Il D.Lgs sulle semplificazioni fiscali ha introdotto importanti novità per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni d'intento. Dal 1° gennaio 2015 sarà a carico dell'esportatore abituale la trasmissione telematica delle dichiarazioni d'intento all'Agenzia delle Entrate, con consegna successiva al fornitore, chiamato a verificare via web l'invio della comunicazione.***

Il D.Lgs sulle **semplificazioni fiscali**, approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva il 30 ottobre 2014, ha introdotto importanti novità per tutti gli **esportatori abituali**, che a partire dal 1° gennaio 2015 saranno chiamati ad un nuovo adempimento.

Infatti, per **le operazioni senza applicazione dell'IVA effettuate a decorrere dal 2015** **sarà cura dell'esportatore abituale effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni d'intento all'Agenzia delle Entrate**, con successiva consegna del modello di invio e ricevuta di presentazione al fornitore o prestatore ovvero in dogana.

Di conseguenza, con l'entrata in vigore di questa novella normativa, **il fornitore non sarà più tenuto ad effettuare l'invio all'Agenzia della comunicazione con i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute.**

## **NORMATIVA VIGENTE**

L'art. 1, D.L. n. 746/1983, come modificato dalla legge n. 311/2004, attualmente vigente, stabilisce che ***il soggetto passivo che abbia ricevuto la dichiarazione con la quale il cliente esportatore abituale chiede la non applicazione dell'IVA ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate, per via telematica, i dati contenuti nella dichiarazione.*** Tale comunicazione, da compilare sul modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 marzo 2005, ***deve essere trasmessa entro il termine per l'effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta in dipendenza della dichiarazione.***

### **Sanzioni**

Il fornitore che omette di inviare la comunicazione nel termine previsto, oppure la invia con dati incompleti o inesatti, è punito con la **sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta non applicata**, anche se il destinatario della fornitura abbia esercitato correttamente la facoltà di acquistare senza il pagamento dell'IVA, dunque anche in assenza di evasione.

## **NOVITA' DECRETO LEGISLATIVO SEMPLIFICAZIONI FISCALI**

Il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali modifica completamente gli obblighi di comunicazione delle dichiarazioni d'intento, attualmente a carico dei fornitori, introducendo importanti novità, che ***ribaltano completamente*** la procedura, coinvolgendo il fornitore solo con finalità di controllo e di fatto spostando ***l'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle lettere d'intento in capo all'esportatore abituale.***

### **Adempimenti esportatore: l'inversione dell'onere**

***L'art. 20 del decreto legislativo*** in esame, intervenendo sull'art. 1, comma 1, lettera c), D.L. n. 746/1983, stabilisce in primo luogo che ***l'esportatore abituale deve trasmettere telematicamente la lettera d'intento all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.***

Dopo aver adempiuto al suddetto adempimento formale, l'esportatore abituale, al fine di richiedere la non applicazione dell'Iva al proprio fornitore/prestatore, gli consegna il modello trasmesso telematicamente e la ricevuta.

Si segnala, che il decreto sulle semplificazioni non fornisce alcuna indicazione circa ***l'obbligo di registrazione, a cura del cedente, delle dichiarazioni di intento ricevute in apposito registro***, ovvero in un'apposita sezione del registro delle fatture.

### **Adempimenti fornitore: verifica invio lettera d'intento**

***Solo dopo aver ricevuto copia del modello trasmesso telematicamente con relativa ricevuta di avvenuto invio e controllato la regolarità dell'adempimento, il fornitore/prestatore potrà emettere fattura senza l'addebito di Iva***, con la dicitura «operazione non imponibile».

La verifica da parte del fornitore consisterà nel riscontro telematico dell'avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento. Riscontro che potrebbe avvenire accedendo al proprio cassetto fiscale, opportunamente potenziato, ovvero tramite altre procedure eventualmente messe a disposizione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate a seguito apposito provvedimento direttoriale.

***In pratica, non sarà sufficiente acquisire la semplice ricevuta di trasmissione dei dati (a cura dell'esportatore abituale), ma dovrà essere effettuato un ulteriore riscontro telematico relativo all'avvenuto rilascio da parte dell'Agenzia delle Entrate della ricevuta.***

Nel caso di **accesso, ispezione e verifica** il fornitore dovrà essere semplicemente in grado di dimostrare - con l'esibizione della documentazione necessaria - di aver posto in essere tutti i passaggi propedeutici al controllo, che si è concluso con il riscontro telematico della avvenuta trasmissione dei dati.

In questo modo il fornitore non potrà subire l'irrogazione di alcuna sanzione.

***Il fornitore dovrà poi assolvere un altro adempimento:*** nella **dichiarazione IVA annuale (i.d. per la prima volta nella dichiarazione IVA 2016) dovrà riepilogare i dati delle prestazioni effettuate senza applicazione dell'IVA**, cioè in regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972.

### **Novità regime sanzionatorio**

Anche il **regime sanzionatorio** viene ridefinito, prevedendo che **il fornitore potrà incorrere in sanzione se, in forza dell'articolo 7, comma 4-bis, del Dlgs 471/1997** (sanzione dal 100 al 200% dell'IVA non esposta in fattura), **se effettua cessioni o prestazioni in regime di non imponibilità Iva prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e di aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate.**

Per quanto riguarda questo profilo sanzionatorio, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate con la **circolare n. 10/E del 2005**, ha chiarito che nell'ipotesi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle dichiarazioni d'intento e contemporanea assenza di operazioni senza addebito d'imposta, non si applica la sanzione proporzionale, di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del D.Lgs 471/1997, bensì quella fissa prevista dall'articolo 11, c.1, lett. a), D.Lgs. 471/97, da euro 258 a euro 2065, per la violazione formale di una comunicazione prescritta dalla legge tributaria.

### **Orientamenti giurisprudenza di merito**

Si segnala che la giurisprudenza di merito, ha affermato che l'omesso invio della dichiarazione d'intento **sia una violazione meramente formale**, che come tale non pregiudicando in alcun modo l'esercizio delle azioni di controllo da parte degli Uffici e non incidendo sulla determinazione della base imponibile, sull'imposta e sul versamento del tributo, **non deve essere soggetta a sanzione** (cfr. sent. C.t.p. Varese n. 15/12/13; sent. n. 323/10/14 C.t.p. Bergamo)

## **ENTRATA IN VIGORE NOVITA'**

La novità in esame entrerà in vigore con riferimento alle operazioni da effettuarsi **con decorrenza dal 1° gennaio 2015**, ma sarà comunque necessario attendere l'approvazione delle **disposizioni di attuazione**.

Infatti, un successivo provvedimento direttoriale disciplinerà le modalità con cui il fornitore dovrà effettuare il controllo telematico di avvenuta trasmissione delle dichiarazioni d'intento telematiche a cura dell'esportatore abituale. Dovrà essere così indicato attraverso quali mezzi il fornitore sarà in grado di dimostrare al Fisco di aver effettuato il controllo telematico. Ciò al fine di evitare il rischio di irrogazione della sanzione pecuniaria.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, l'Agenzia delle Entrate metterà poi a disposizione dell'Agenzia delle Dogane la **banca dati delle dichiarazioni d'intento** per dispensare l'esportatore abituale che intenda effettuare importazioni di beni senza applicazione dell'IVA dall'obbligo di consegnare in dogana la copia cartacea delle dichiarazioni d'intento e delle relative ricevute di presentazione.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE***  
***Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**